



Registro num. 9/2025

Palermo, lì 30/09/2025

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

E

**L'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

E

**L'ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITÀ**

per l'avvio di attività formative finalizzate all'acquisizione della qualifica di *Ispettore Tecnico nei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi* da attuarsi presso gli Istituti Professionali della Sicilia ad indirizzo *Manutenzione e Assistenza Tecnica*

SOTTOSCRITTORI

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con sede a Palermo, in via Giovanni Fattori n. 60, nella persona del Direttore Generale, dott. Giuseppe Pierro, domiciliato per la carica presso lo stesso Ufficio;

l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con sede a Palermo, in viale della Regione Siciliana n. 33, nella persona dell’Assessore, avv. Girolamo Turano, domiciliato per la carica presso la stessa sede;

l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, con sede a Palermo, in via Leonardo da Vinci n. 161, nella persona dell’Assessore, dott. Alessandro Aricò, domiciliato per la carica presso la stessa sede;

VISTI

- il D.M. 19 maggio 2017, n. 214 di recepimento della Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la Direttiva 2009/40/CE, come modificato dal decreto ministeriale del 11 dicembre 2019 e dal decreto ministeriale del 7 aprile 2022;
- l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 n.65, “Criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214”;
- il D.M. 15 novembre 2021 n. 446 “Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione n. 40 del 16 febbraio 2022 contenente norme in materia di “regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto interassessoriale n. 11 del 27.02.2023 “Criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214”;
- la L. R. n. 29 del 29.12.2016, con la quale sono state definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione;
- il Decreto Presidenziale 7 marzo 2018 n. 6 “Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29 Sistema di certificazione regionale delle

competenze”, il quale ha definito le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione;

- la L.R. n. 23 del 14.12.2019, “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale”;
- il Decreto interassessoriale n. 7964 del 20.12.2019, *Definizione delle modalità attuative dei servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale, istituito con legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, ed i relativi meccanismi operativi di funzionamento, in conformità a quanto disposto nel Decreto Presidenziale del 7 marzo 2018, n. 6 agli articoli 10,11,12,15;*
- gli allegati tecnici “A” e “C” al Decreto interassessoriale n. 7964 del 20.12.2019, con i quali sono stati definiti gli “Indirizzi per la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali” e individuati gli “Attori del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali”;
- il Decreto interministeriale del 5.01.2021 “Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- il D.I. n. 766 del 23.08.2019 “Adozione delle linee guida del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”;
- il D.I. n. 92 del 24.05.2018, “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale”;
- l’art. 2, c. 1, dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 17/04/2019, che prevede che i corsi di formazione per acquisire l’abilitazione di Ispettore tecnico per le revisioni dei veicoli siano erogati dalle Regioni, per il tramite di *soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse*;
- il D.P. n. 25/2015 e il D.P. n. 31/2019, secondo cui le Istituzioni scolastiche statali sono organismi istituzionali, accreditati per l’erogazione di formazione;
- i contenuti disciplinari previsti nel piano di studi del triennio dell’indirizzo professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica, che sono coincidenti con quelli previsti dai moduli A e B del corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione (art. 3, c. 1 dell’Accordo).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell’accordo

L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, l’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità e l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia stipulano il presente protocollo, al fine di consentire agli studenti frequentanti gli Istituti Professionali (di seguito IP) ad indirizzo “Manutenzione e Assistenza tecnica” (di seguito MAT) di ottenere l’accesso al corso di formazione teorico-pratico, per l’acquisizione delle competenze di “Ispettore dei centri di controllo privati

autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi” (di seguito Ispettore) e l’accesso al relativo esame di abilitazione.

A tal fine, le parti concordano di riconoscere agli studenti, in riferimento agli insegnamenti previsti nel quadro orario del triennio dell’indirizzo IP “Manutenzione e Assistenza tecnica”, specifici crediti formativi, da tradursi in ore da detrarre al monte complessivo previsto per l’acquisizione della qualifica di Ispettore. I percorsi formativi, previsti in termini di ore e di insegnamenti nella “Tabella di comparazione” allegata al presente Protocollo di intesa, coincidono con le classificazioni, di cui all’art. 11 dell’*ALLEGATO “A”* al D.l. n. 11/23.

Gli IP che intendano avvalersi di questa opportunità, al fine di arricchire la propria offerta formativa e favorire la ricaduta occupazionale dei propri percorsi formativi, si impegnano a rispettare la disciplina regionale in materia di gestione, organizzazione e valutazione dei percorsi per Ispettore, integrata dalle presenti disposizioni.

Art. 2

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare i progetti gli IP presso i quali sia attivo l’indirizzo “Manutenzione e Assistenza tecnica” che, ai sensi delle Linee guida regionali IeFP, sono Istituzioni formative accreditate di diritto e che, pertanto, dovranno ottemperare a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di accreditamento al portale S.Ac. all’URL <https://sac.regione.sicilia.it/>.

Gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, in ottemperanza alle vigenti disposizioni e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

Per l’esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle funzioni, previste dal profilo professionale dell’Ispettore, gli studenti sono sottoposti ad accertamento di idoneità specifica, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Accreditamento dell’Istituto professionale

L’IP dovrà richiedere l’accreditamento all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità secondo il *format* allegato al presente protocollo (ALLEGATO 2) e, successivamente, per ogni corso da attivare, avanzare istanza di autorizzazione all’erogazione della formazione, utilizzando il modello “B” allegato al decreto interassessoriale n. 11 del 27.02.2023 (ALLEGATO 3).

Art. 4

Caratteristiche dei percorsi formativi

I percorsi sono finalizzati ad assicurare l’integrazione delle competenze degli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi scolastici quinquennali ad indirizzo “Manutenzione e Assistenza tecnica”.

L'IP che attiva il percorso, al fine di assicurare la piena acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste dagli standard professionali della qualifica di Ispettore deve, a partire dal terzo anno:

- rimodulare i contenuti e gli insegnamenti curricolari, integrandoli con ulteriori insegnamenti, contenuti ed apporti esterni, anche avvalendosi delle quote di autonomia, al fine di renderli coerenti con i programmi del percorso, così come descritto nell'Allegato al presente protocollo d'intesa, che prevede il riconoscimento di crediti formativi;
- progettare e realizzare lo *stage*, facendo riferimento alla normativa generale sulla formazione scuola-lavoro, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Fermi restando i crediti previsti e riconosciuti, di cui alla Tabella di comparazione allegata al presente protocollo, la durata, l'articolazione, i contesti operativi, i requisiti delle figure professionali (docenti, tutor ecc.), i contenuti degli interventi formativi e delle fasi di tirocinio devono assicurare la conformità alla disciplina regionale di riferimento.

Art. 5

Metodologia

Ciascun intervento formativo si compone di più Unità Formative (UF) che permettono l'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze devono essere chiaramente identificati e riconducibili alle unità formative, nonché essere integrati con l'eventuale formazione di recupero, ai fini del buon esito dell'intervento formativo.

Art. 6

Caratteristiche generali dei percorsi di integrazione delle competenze

I percorsi formativi devono essere realizzati, contestualmente all'orario curricolare e devono:

- essere chiaramente identificati nella loro durata complessiva, articolazione e contenuti;
- assumere gli *standard* professionali della qualifica, quali obiettivi formativi;
- prevedere un sistema di valutazione *in itinere* e finale degli apprendimenti teorici e attitudinali in conformità alla disciplina regionale.

La frequenza dei corsi è obbligatoria e gli studenti che abbiano superato il tetto massimo consentito di ore di assenza non possono essere ammessi alle prove finali.

L'esame finale del Modulo B può essere sostenuto solo successivamente al conseguimento del diploma di Stato.

Art. 7

Requisiti della docenza

Al fine di assicurare l'effettiva acquisizione delle competenze previste per l'Ispettore, le Istituzioni Scolastiche utilizzano i propri docenti e possono anche avvalersi di esperti con esperienza

professionale significativa, prevedendo il loro coinvolgimento sia nell'attività d'aula, che in attività pratiche a carattere laboratoriale.

Art. 8

Organizzazione dell'esperienza

Nel corso del terzo, quarto e quinto anno, gli studenti acquisiscono i tre anni di esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali, di cui all'Accordo n.65 del 17 aprile 2019, art.2, comma 5.

L'esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o di ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali, ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale.

Gli IP devono provvedere all'individuazione di un tutor in possesso di qualificata professionalità, con il compito di facilitare l'acquisizione delle competenze previste dal profilo Ispettore e certificare la frequenza al tirocinio e le attività svolte sul libretto personale dello studente.

La copertura assicurativa richiesta per lo svolgimento del tirocinio nella struttura individuata è a carico dell'IP; nessun pagamento è dovuto alla struttura ospitante, né da parte dell'IP, né da parte dello studente.

Art. 9

Procedure per la valutazione delle competenze acquisite

La scuola, così come previsto dall'art. 3, commi 3, 5, 6 dell'Accordo Stato-Regioni, rilascia l'attestato di frequenza, con profitto dei percorsi formativi.

Non possono essere ammessi a sostenere le prove finali gli studenti che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo delle lezioni teoriche, delle esercitazioni o del tirocinio e gli studenti che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche o anche in una sola esperienza di tirocinio.

L'IP può prevedere delle sessioni di recupero, le cui ore dovranno essere annotate sul registro delle presenze del corso e/o dello *stage* ed attestate dalla scuola al fine di consentire l'ammissione dello studente all'esame finale.

L'attestato relativo al Modulo A è rilasciato alla fine del terzo anno di corso.

A partire dal quarto anno, gli studenti accedono alla frequenza del Modulo B, che sarà completato nella sua parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, comprese le ore di affiancamento di cui al modulo B2, dopo il conseguimento del diploma di maturità.

In caso di non superamento dell'esame di maturità, il percorso formativo e le esperienze svolte durante il quinto anno si considerano nulli e dovranno essere ripetuti.

A tal proposito i soggetti che hanno attivato i percorsi devono darne tempestiva comunicazione agli uffici regionali competenti.

Art. 10

Esami di abilitazione

I candidati che hanno conseguito il diploma, acquisito i tre anni di esperienza e completato i percorsi formativi del “Modulo A” e del “Modulo B” accedono agli esami di abilitazione *per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico, fino a 3,5 t*, nella prima sessione utile, secondo le modalità prescritte dalla normativa.

Sostenuto con esito positivo il primo esame di abilitazione, gli studenti accedono alla frequenza del “Modulo C” (n. 50 ore), al termine del quale avanzeranno istanza di ammissione agli esami di abilitazione *per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico, superiore a 3,5 t* (art. 3, c. 8 dell’Accordo), che si svolgono secondo le modalità prescritte dalla normativa.

L’IP, entro dieci giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, richiede una sessione di esami di abilitazione per il riconoscimento della qualifica professionale, per i candidati che hanno acquisito le competenze e i titoli necessari nel corso dell’anno scolastico precedente.

All’istanza dovrà essere allegato l’elenco dei candidati e le relative istanze redatte in conformità a quanto prescritto dall’art. 20 dell’allegato A al D.I. n. 11/2023.

La Commissione di esami, esaminate le istanze pervenute, comunicherà all’IP la data di svolgimento degli esami di abilitazione che danno luogo al riconoscimento della qualifica professionale e che si svolgeranno nelle modalità previste dall’art. 21 dell’allegato A al D.I. n. 11/2023.

I compensi da corrispondere, ai sensi dell’art. 22 dell’allegato A al D.I. n. 11/2023, saranno a carico dell’IP richiedente.

Art. 11

Azioni per favorire la promozione dei percorsi formativi integrativi

Le parti si impegnano a promuovere e a sostenere vicendevolmente, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, appropriate azioni informative e promozionali per favorire l’avvio dei percorsi sopra citati e la partecipazione attiva e consapevole degli IP a indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”.

Art. 12

Monitoraggio e valutazione

Per l’attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo, all’interno di ogni IP presso il quale è attivato il percorso oggetto del presente protocollo sarà costituito un Gruppo di lavoro, con compiti di definizione dei piani di lavoro e di coordinamento e monitoraggio delle attività (di seguito “Gruppo di lavoro”).

I compiti del Gruppo di lavoro sono:

- a) coordinare le fasi operative, attivando le risorse necessarie per svolgere le attività previste

- dal presente Protocollo nei piani di lavoro;
- b) monitorare le attività di cui al presente Protocollo attraverso indicatori e descrittori opportunamente identificati in tutte le fasi operative.

Il coordinamento tecnico e il monitoraggio delle attività del presente accordo saranno effettuati anche al fine della costruzione e dell'aggiornamento di una banca dati delle esperienze maturate.

Art. 13

Durata del Protocollo

Il presente Protocollo d'intesa decorre a partire dall'a.s. 2025/2026 e si rinnova automaticamente, fatti salvi eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari in ragione di nuove disposizioni normative di carattere nazionale e/o regionale.

ALLEGATI

1. tabella di comparazione;
2. domanda di accreditamento per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e periodica;
3. domanda di autorizzazione all'erogazione dei corsi (allegato B al D.I. n. 11/2023).

Per l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia
Il Direttore Generale
Giuseppe Pierro

Per l'Assessorato dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
L'Assessore
Girolamo Turano

Per l'Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità
L'Assessore
Alessandro Aricò